



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 139/2022

RISOLUZIONE n.1/2022

del 1 Febbraio 2022

“Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli anni 2022-2023”

Il Consiglio nella seduta del **01.02.2022**, composto come da verbale in pari data, udito il relatore Cons. Angela Tomasicchio in ordine all'accertamento di eventuali cause di incompatibilità a carico dei Componenti delle Commissioni Tributarie;

- **ritenuto** che il Consiglio, Organo di autogoverno, tutela l'indipendenza e la terzietà del giudice tributario;
- **ritenuto** che le norme sull'incompatibilità sono dettate nel pubblico interesse e che sussiste l'obbligo dei giudici tributari di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tema di eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 545/92, come modificato dall'art. 31 della L. n.449/97, dall'art. 84 della L. n. 342/2000, nonché dall'art. 39, comma 2, lettera c) del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n.111/2011, e dall'art. 2, comma 35-septies, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011;
- **ritenuto** che anche per gli anni 2022-2023, va redatta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'attività svolta in aggiunta a quella di giudice tributario, sotto il vincolo di responsabilità anche di natura penale nel caso di mendaci attestazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 28.12.2000, n. 445;
- **ritenuto** che grava in capo al giudice **l'obbligo di comunicare, entro il termine perentorio di 60 giorni, le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla trasmissione**



della dichiarazione, presentando una nuova dichiarazione ed evidenziando le modifiche intervenute;

- **ritenuto**, altresì, che al Consiglio è riservata la facoltà di controllo e di verifica della dichiarazione (art. 71 D.lgs. 445/2000) in ordine alla posizione dei giudici tributari riguardo alle incompatibilità previste dalla vigente normativa;

- **ritenuto** che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere resa in originale:

- da tutti i giudici in attività di servizio, compresi coloro per i quali risulta aperto un procedimento che non sia stato definito con provvedimento di archiviazione;
- dai giudici tributari che sono stati riammessi in servizio a seguito di provvedimenti del TAR e/o del Consiglio di Stato;
- dai giudici che risultano sospesi a qualsiasi titolo;

- **ritenuto** che al Consiglio è riservata la facoltà di controllo e di verifica della dichiarazione (art. 71 D.lgs. 445/2000) in ordine alla posizione dei giudici tributari riguardo alle incompatibilità previste dalla vigente normativa;

- **ritenuto** che con la dichiarazione possono essere richieste notizie in merito a procedimenti penali in corso per cui sono stati posti in essere atti non coperti dal segreto istruttorio e comunque ostensibili, ivi compresi provvedimenti cautelari personali e patrimoniali o atti di perquisizione, rimanendo fuori dal segreto delle indagini ogni provvedimento successivo alla chiusura delle indagini ex articolo 415 bis c.p.p.;

- **atteso** che, con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è stata abrogata la legge n. 15 del 14.01.1968 sulla disciplina delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ma nulla è innovato in ordine alle responsabilità anche penali a carico degli interessati nel caso di dichiarazioni mendaci.

DELIBERA

- di approvare il modello predisposto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli anni 2022-2023, da redigere da parte di tutti i componenti (Presidenti di Commissione e di sezione, Vice-Presidenti di sezione e Giudici) delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, e delle Commissioni di I° e II° grado di Trento e Bolzano;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- di trasmettere copia della presente delibera e del modello di dichiarazione allegato ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e delle Commissioni di I° e II° grado di Trento e Bolzano, che dovranno darne comunicazione **entro il 01/03/2022** a tutti i giudici tributari della Commissione di appartenenza, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, indicando la data di consegna;

Tutti i componenti dovranno compilare e consegnare la dichiarazione sostitutiva alla Segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza **entro e non oltre il 22/04/2022.**

Le Segreterie delle Commissioni Tributarie dovranno acquisire (in formato PDF) e protocollare ogni dichiarazione pervenuta all'ufficio **trasmettendola singolarmente** a questo Consiglio di Presidenza.

Le dichiarazioni dovranno essere inoltrate tramite PEC avendo cura, altresì, di inserire l'oggetto con il seguente formato standard:

COGNOME NOME - CTR/CTP – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO 2022/2023 - (RIS. n. /2022 del / /2022).

IMPORTANTE: Le dichiarazioni sostitutive **non potranno essere trasmesse cumulativamente** con un'unica nota di trasmissione in quanto ciascuna dichiarazione deve essere protocollata in entrata da questo ufficio di Presidenza per il successivo inserimento nel fascicolo personale del giudice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse **entro il 02/05/2022;** l'Ufficio di segreteria di ciascuna Commissione Tributaria provvederà, inoltre, **ad inviare entro il suddetto termine** l'elenco di tutti i giudici appartenenti alla propria Commissione nel quale dovrà essere indicata:

-la data e la firma apposta dal singolo giudice all'atto della ricezione del modello di dichiarazione;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

-la data e la firma apposta dal singolo giudice, al momento della consegna del predetto modello;

-i nominativi dei componenti che non hanno presentato la dichiarazione in Commissione.

PRECISA

- che il giudice, all'esito della compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve sottoscrivere la stessa.

La firma ivi apposta, con assunzione di responsabilità anche penale, dovrà essere autenticata da un responsabile dell'Ufficio della segreteria della Commissione Tributaria qualora il giudice, in via alternativa all'autentica, non alleggi la fotocopia di un documento di identità.

La presente risoluzione, con modello allegato, verrà trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 545/92, nonché al Ministro dell'Economia e Finanze;
- alle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e alle Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.

La Risoluzione, con l'allegato modello, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it).

IL VICE PRESIDENTE

Firmatario1